Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per il controllo dei bilanci

2023/0135(COD)

8.11.2023

PARERE

della commissione per il controllo dei bilanci

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio
(COM(2023)0234 – C9-0162/2023 – 2023/0135(COD))

Relatrice per parere (*): Caterina Chinnici

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. "prevenzione della corruzione": l'individuazione e eliminazione delle cause e condizioni della corruzione mediante lo sviluppo e l'attuazione di un sistema di misure appropriate e la dissuasione dagli atti connessi alla corruzione;	1. "prevenzione della corruzione": l'individuazione e eliminazione delle cause e condizioni della corruzione mediante lo sviluppo e l'attuazione di un sistema di misure appropriate ***e di strumenti necessari*** e la dissuasione dagli atti connessi alla corruzione;

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. "reati finanziari ed economici": atti illegali commessi da un individuo o da un gruppo di individui, appartenente alla società civile o avente una responsabilità politica o amministrativa, allo scopo di ottenere un vantaggio economico o professionale o un'influenza politica, e che comprendono, fra l'altro, la corruzione, l'appropriazione indebita, la frode, la collusione, l'ostruzionismo, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, anche quando tali reati ledono gli interessi finanziari dell'Unione;

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. "nepotismo" o "clientelismo": la prassi in base alla quale un funzionario pubblico accorda un trattamento preferenziale a membri della propria famiglia, amici o conoscenti, limitando l'accesso a posti o servizi pubblici o assegnando risorse finanziarie di cui è responsabile solamente in base ai suoi legami personali o politici;

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. "beni": fondi o beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e documenti o strumenti giuridici in qualsiasi forma, compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi;	2. "beni": fondi o beni di qualsiasi tipo, ***incluse le cripto-attività,*** materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e documenti o strumenti giuridici in qualsiasi forma, compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi;

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) qualsiasi altra persona a cui siano state assegnate o che eserciti funzioni di pubblico servizio in relazione all'esecuzione del bilancio dell'UE.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. "funzionario nazionale": qualsiasi persona che eserciti una funzione esecutiva, amministrativa o giurisdizionale a livello nazionale, regionale o locale, nominata o eletta, in via permanente o temporanea, retribuita o non retribuita, indipendentemente dalla sua anzianità. Ai fini della presente direttiva è considerato funzionario nazionale chiunque eserciti una funzione legislativa a livello nazionale, regionale o locale;	5. "funzionario nazionale": qualsiasi persona che eserciti una funzione esecutiva, amministrativa o giurisdizionale a livello nazionale, regionale o locale, nominata o eletta, in via permanente o temporanea, retribuita o non retribuita, indipendentemente dalla sua anzianità***, o qualsiasi persona alla quale siano affidati compiti di interesse pubblico o che sia incaricata di un servizio pubblico***. Ai fini della presente direttiva è considerato funzionario nazionale chiunque eserciti una funzione legislativa a livello nazionale, regionale o locale;

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. "conflitto d'interessi": una situazione in cui l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di qualsiasi persona di cui al presente articolo è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri dispongono misure adeguate, come campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, per	1. Gli Stati membri dispongono misure adeguate, come campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, per

sensibilizzare l'opinione pubblica sugli effetti nocivi della corruzione, ridurre complessivamente i reati di corruzione ***e il rischio di corruzione***.	sensibilizzare l'opinione pubblica sugli effetti nocivi ***e sul reale impatto sui bilanci pubblici*** della corruzione, ridurre complessivamente ***il rischio e*** i reati di corruzione.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri prendono misure affinché sia impartita un'istruzione per l'integrità pubblica nel sistema scolastico e in classe al fine di prevenire la corruzione.
	Gli Stati membri offrono agli educatori l'opportunità di ricevere una formazione specializzata riguardo alle metodologie e alle strategie di istruzione anticorruzione al fine di garantire un'efficace attuazione di tali programmi.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevenire il favoritismo, il nepotismo e il clientelismo nelle assunzioni pubbliche e nelle procedure amministrative, nonché per garantire che tutti i processi di gestione delle risorse umane nel settore pubblico mirino a sviluppare un approccio sistematico basato su: l'individuazione dei possibili rischi; l'istituzione di solidi meccanismi di prevenzione; la garanzia del rispetto della politica, della segnalazione e della sanzione dei comportamenti scorretti.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri prendono misure affinché sia assicurato il massimo livello di trasparenza e responsabilità nella pubblica amministrazione e nel processo decisionale pubblico al fine di prevenire la corruzione.	2. Gli Stati membri prendono misure affinché sia assicurato il massimo livello di ***integrità,*** trasparenza e responsabilità nella pubblica amministrazione e nel processo decisionale pubblico***, garantendo che i cittadini siano adeguatamente informati,*** al fine di prevenire la corruzione***, in particolare attraverso lo sviluppo di strategie nazionali anticorruzione in consultazione con i pertinenti organismi specializzati di cui all'articolo 4***.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri applicano il massimo livello di trasparenza per quanto riguarda le procedure di appalto pubblico, stabilendo procedure competitive, con norme di aggiudicazione degli appalti chiare e standardizzate accessibili a tutti i soggetti interessati. Le procedure di appalto pubblico dovrebbero essere attuate attraverso sistemi di appalti elettronici, rendendo i processi più trasparenti e responsabili. Gli Stati membri prendono misure affinché tutte le informazioni siano pubblicate online, sia che si tratti di bandi di gara, dell'aggiudicazione di appalti e dei dettagli degli appalti aggiudicati. Gli Stati membri effettuano audit periodici delle attività in materia di appalti pubblici, al fine di individuare le irregolarità e i comportamenti scorretti che potrebbero

costituire frode e corruzione.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Gli Stati membri prendono misure affinché sia creata una solida cultura del servizio pubblico basata sull'indipendenza, l'integrità, la trasparenza e la responsabilità, garantendo che i funzionari nazionali ricevano una retribuzione congrua, ricevano le informazioni, la formazione e il sostegno adeguati per far fronte sia agli elevati standard professionali sia ai compiti da svolgere nell'esercizio del loro mandato, e siano consapevoli delle situazioni di conflitto di interessi e dei rischi di reati finanziari ed economici.
	Gli Stati membri introducono altresì una formazione anticorruzione specifica destinata ai funzionari addetti agli appalti pubblici, ai valutatori e ai contraenti.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per digitalizzare tutti gli aspetti della prevenzione della corruzione contemplati dal presente articolo e affinché le informazioni pertinenti, in particolare sulle politiche anticorruzione e sul quadro giuridico, siano diffuse mediante una pubblicazione accessibile in formato digitale su banche dati interoperabili aperte alle persone fisiche e ai soggetti la cui attività può essere

coinvolta in un sistema di corruzione.

Gli Stati membri prendono inoltre le misure necessarie per garantire il libero accesso alle informazioni di interesse pubblico, mediante una pubblicazione accessibile in formato digitale su banche dati interoperabili, mettendo a disposizione i dati in modo tempestivo, in un formato standardizzato e leggibile meccanicamente e scaricabili in blocco.

Le banche dati sono progettate in modo da creare un sistema informativo più unificato e interoperabile a livello dell'UE, consentendo il confronto, il controllo incrociato e l'aggregazione dei dati. Le informazioni accessibili attraverso il canale digitale devono essere idonee a un uso legittimo.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Gli Stati membri adottano norme efficaci che disciplinano, se del caso, l'interazione tra il settore privato e il settore pubblico, quali ad esempio: disciplinare le situazioni delle "porte girevoli" e la rappresentanza di interessi, applicando periodi di incompatibilità, durante i quali gli ex funzionari pubblici non possono svolgere attività in cui potrebbero sfruttare le loro precedenti posizioni o relazioni; disciplinare le attività di lobbying di tutte le organizzazioni che si occupano di rappresentanza di interessi, attraverso l'iscrizione obbligatoria nei registri per la trasparenza.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri adottano misure globali e aggiornate per prevenire la corruzione sia nel settore pubblico che in quello privato, adattate ai rischi specifici del settore di attività. Dette misure comprendono almeno azioni volte a rafforzare l'integrità e a prevenire le opportunità di corruzione tra:	4. Gli Stati membri adottano misure globali e aggiornate per prevenire la corruzione sia nel settore pubblico che in quello privato, adattate ai rischi specifici del settore di attività. Dette misure comprendono almeno azioni volte ***a identificare e contrastare la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità e*** a rafforzare l'integrità e a prevenire le opportunità di corruzione tra:

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i membri delle autorità di contrasto e giudiziarie, comprese misure relative alla loro nomina e alla loro condotta, anche garantendo una remunerazione adeguata e tabelle delle retribuzioni eque.	(b) i membri delle autorità di contrasto***, dei servizi di intelligence*** e ***delle autorità*** giudiziarie, comprese misure relative alla loro nomina e alla loro condotta, anche garantendo una remunerazione adeguata e tabelle delle retribuzioni eque.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. In ogni caso e indipendentemente dal livello di rischio, gli Stati membri adottano o aggiornano una serie minima di misure, tra cui:
	i) una politica sui doni e gli intrattenimenti;
	ii) norme efficaci sulla dichiarazione e sulla gestione dei conflitti di interessi nel settore pubblico, incluse una procedura secondo la quale i funzionari pubblici si

	ricusano nelle situazioni di conflitto di interessi e sanzioni per la mancata dichiarazione di un conflitto di interessi;
	iii) norme efficaci sulla dichiarazione e sulla verifica della situazione patrimoniale, dei redditi e degli interessi finanziari dei funzionari pubblici, stabilendo sanzioni per la mancata dichiarazione di beni o interessi sostanziali; e
	iv) un sistema di segnalazione della corruzione facilmente accessibile e sul quale il pubblico è adeguatamente informato.
	Il sistema di segnalazione può essere collegato a una più ampia politica di denuncia delle irregolarità o istituendo canali di segnalazione interna ed esterna chiari, in grado di garantire la riservatezza degli informatori sia nel settore pubblico che in quello privato, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'UE.
	La valutazione del rischio di corruzione di cui al presente paragrafo è destinata ad essere un processo continuo e sistematico di identificazione, analisi, valutazione, definizione delle priorità, controllo e monitoraggio delle situazioni che possono dar luogo a corruzione. Nell'effettuare tale valutazione, gli Stati membri tengono conto, in particolare, della relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***Se del caso,*** gli Stati membri prendono misure per promuovere la partecipazione della società civile, delle	6. Gli Stati membri prendono misure per promuovere la partecipazione della società civile, delle organizzazioni non

organizzazioni non governative e delle organizzazioni locali alle attività anticorruzione.	governative e delle organizzazioni locali alle attività anticorruzione***, promuovendo i meccanismi di segnalazione disponibili e pubblicizzando i diritti relativi alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'UE***.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Gli Stati membri attuano leggi che proteggono gli informatori che segnalano casi di corruzione o illeciti, garantendo la loro sicurezza e prevenendo le ritorsioni, istituendo meccanismi di segnalazione confidenziali che consentano ai testimoni o alle vittime di corruzione di divulgare informazioni attraverso canali sicuri.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 ter. Gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le misure necessarie per promuovere il pluralismo e la libertà dei media e garantire uno spazio favorevole ai giornalisti.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 7 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il fatto di promettere, offrire o concedere a un funzionario pubblico, direttamente o tramite un intermediario, un	a) il fatto di promettere, offrire o concedere a un funzionario pubblico, direttamente o tramite un intermediario, un

vantaggio di qualsiasi natura per il funzionario stesso o per un terzo, affinché il funzionario pubblico compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste (corruzione attiva);	vantaggio di qualsiasi natura per il funzionario stesso o per un terzo, affinché il funzionario pubblico compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste***, o agisca eccedendo i suoi poteri*** (corruzione attiva);

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 7 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il fatto che un funzionario pubblico solleciti o riceva, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio o la promessa di un vantaggio di qualsiasi natura per sé o per un terzo, per compiere o omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste (corruzione passiva).	b) il fatto che un funzionario pubblico solleciti o riceva, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio o la promessa di un vantaggio di qualsiasi natura per sé o per un terzo, per compiere o omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste***, o agire eccedendo i suoi poteri*** (corruzione passiva).

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) quando un funzionario nazionale è condannato per un reato a norma della presente direttiva, la condanna da parte delle autorità giudiziarie nazionali comporta una valutazione globale dell'intero patrimonio associato a tale funzionario, nonché dei suoi parenti stretti e partner. Questa valutazione comprende tutte le attività finanziarie, i beni mobili e immobili, allo scopo di determinare se il patrimonio detenuto dal funzionario, dai suoi parenti o partner corrisponde al reddito ufficialmente dichiarato da questi individui. Nei casi in cui esista una disparità significativa tra il reddito dichiarato e il patrimonio effettivo posseduto dal funzionario nazionale o

	dagli individui affiliati, le autorità nazionali competenti avviano un'indagine distinta sulla questione. Qualora questa indagine distinta riveli che i beni in questione costituiscono un patrimonio ingiustificato o proventi di attività illecite, tali beni dovrebbero essere soggetti a sequestro e confisca da parte delle autorità nazionali.

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 24 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatte salve le norme di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, le autorità degli Stati membri, Europol, Eurojust, la Procura europea, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Commissione cooperano, nell'ambito delle loro rispettive competenze, nella lotta contro i reati di cui alla presente direttiva. ***A tal fine, se del caso, Europol, Eurojust, la Procura europea, l'OLAF e la Commissione prestano assistenza tecnica e operativa conformemente ai rispettivi mandati per facilitare il coordinamento delle indagini e delle azioni penali da parte delle autorità competenti.***	Fatte salve le norme di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, le autorità degli Stati membri, ***inclusi gli organismi specializzati di cui all'articolo 4,*** Europol, Eurojust, la Procura europea, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Commissione cooperano, nell'ambito delle loro rispettive competenze, nella lotta contro i reati di cui alla presente direttiva.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 24 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nel perseguimento di tale obiettivo, Europol, Eurojust, la Procura europea, l'OLAF e la Commissione prestano assistenza tecnica e operativa conformemente ai rispettivi mandati per facilitare il coordinamento delle indagini

e delle azioni penali da parte delle autorità competenti.

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 24 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	A tal fine, è necessario garantire un'efficace raccolta e condivisione dei dati tra tutte le autorità coinvolte, compreso il rapido trattamento delle richieste di accesso da parte dei servizi investigativi di uno Stato membro.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 24 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli organismi di cui al presente articolo garantiscono che siano evitate le duplicazioni.

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 24 – comma 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Se del caso, gli accordi di lavoro conclusi in conformità del capo X del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (EPPO) sono modificati di conseguenza.

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 24 – comma 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I risultati della cooperazione instaurata in conformità della presente disposizione sono comunicati da Europol, Eurojust, EPPO e OLAF e dalla Commissione, fatto salvo il loro obbligo del segreto e della riservatezza per quanto riguarda i singoli casi e i dati personali, in una sezione specifica delle loro relazioni annuali al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 24 – comma 1 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli organismi di cui al primo comma compiranno tutti gli sforzi necessari per realizzare azioni congiunte e contribuire all'elaborazione e all'attuazione delle politiche settoriali e dei programmi di spesa dell'UE, nonché all'azione esterna e al processo di allargamento, al fine di costruire una cultura comune anticorruzione basata su un approccio a livello dell'UE.

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O PERSONE DA CUI LA RELATRICE PER PARERE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

L'elenco in appresso è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice per parere. Nel corso dell'elaborazione del [progetto di parere / parere, sino alla sua adozione in commissione], la relatrice ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
La relatrice dichiara di non aver ricevuto contributi da nessuna entità o persona.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Lotta contro la corruzione, sostituzione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e modifica della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio
Riferimenti	COM(2023)0234 – C9-0162/2023 – 2023/0135(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 1.6.2023
Parere espresso da Annuncio in Aula	CONT 1.6.2023
Commissioni associate - annuncio in aula	14.9.2023
Relatore(trice) per parere Nomina	Caterina Chinnici 18.7.2023
Esame in commissione	12.10.2023
Approvazione	7.11.2023
Esito della votazione finale	+: 23 –: 0 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Matteo Adinolfi, Gilles Boyer, Joachim Stanisław Brudziński, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Ilana Cicurel, Carlos Coelho, Beatrice Covassi, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Mislav Kolakušić, Joachim Kuhs, Alin Mituța, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Michèle Rivasi, Sándor Rónai, Petri Sarvamaa, Nico Semsrott, Eleni Stavrou, Cristian Terheş, Angelika Winzig, Lara Wolters
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jorge Buxadé Villalba, Katalin Cseh, Arnaud Danjean, Bas Eickhout, Eider Gardiazabal Rubial, Maria Grapini, Hannes Heide, Niclas Herbst, Sophia in 't Veld, David Lega, Jeroen Lenaers, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Sabrina Pignedoli, Wolfram Pirchner, Elżbieta Rafalska, Antonio Maria Rinaldi, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ramona Strugariu, Viola von Cramon-Taubadel, Michal Wiezik, Juan Ignacio Zoido Álvarez
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Dominique Bilde, José Manuel Fernandes, Seán Kelly

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

23	+
ECR	Pirkko Ruohonen-Lerner
ID	Joachim Kuhs
PPE	Carlos Coelho, José Manuel Fernandes, Seán Kelly, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Eleni Stavrou, Angelika Winzig
Renew	Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Alin Mituța
S&D	Beatrice Covassi, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Sándor Rónai
The Left	Luke Ming Flanagan
Verts/ALE	Daniel Freund, Mikuláš Peksa

0	-

1	0
ID	Dominique Bilde

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti